



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

ATTO N. 1

DEL 28/01/2014

DECRETO DI IRROGAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE

IL RESPONSABILE UNICO DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Visti gli atti del procedimento disciplinare istaurato con contestazioni di addebito prot. n.7582 dell'1/4/2004 nei confronti del dipendente comunale OMISSIS,.

Vista la nota prot. OMISSIS con la quale, a seguito della conclusione del procedimento penale, è stata rinnovata la contestazione di addebito ai fini disciplinari a carico del predetto dipendente;

Visto il verbale di audizione OMISSIS, con il quale è stato avviato e sospeso, stante l'apertura di procedimento penale, il procedimento disciplinare a carico del dipendente comunale OMISSIS;

Visto il verbale di audizione del OMISSIS, a seguito riapertura del procedimento disciplinare, essendosi concluso il procedimento penale con sentenza OMISSIS emessa dalla Corte di Cassazione, pervenuta al Comune di Palma di Montechiaro il OMISSIS, che così dispone: "Annulla senza rinvio in ordine al reato di peculato continuato d'uso di cui all'art. 314, comma secondo, cod. pen., così riqualificato il fatto di cui alla rubrica, perché estinto per prescrizione;sw\1

Richiamati in toto i predetti verbali;

Accertata la regolarità del procedimento disciplinare e la condotta legittimante ai fini dell'irrogazione della sanzione disciplinare per i motivi che di seguito si esplicitano:

1. Regolarità del procedimento disciplinare e termini:

Deve respingersi l'assunta decadenza del Comune di Palma di Montechiaro dell'azione disciplinare, posto che il termine di gg. 20 per la contestazione decorre dalla comunicazione del responsabile del Settore interessato all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, il quale non gode di un autonomo potere di iniziativa, in quanto può attivarsi con le contestazioni di addebito solo a seguito della segnalazione del Capo della Struttura ed è solo dal momento in cui perviene tale segnalazione che inizia a decorrere il termine di venti giorni entro il quale l'ufficio per i procedimenti disciplinari deve notificare la contestazione di addebito (art. 24 CCNL 22 gennaio 2004).

Ed invero, il Capo Struttura, con nota prot. OMISSIS, ha chiesto l'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente OMISSIS: procedimento disciplinare attivato con nota OMISSIS a firma del Segretario Generale, Presidente della Commissione

disciplinare, al Capo Settore AA.GG. e da questi formalizzata nella contestazione di addebito OMISSIS.

Ne discende il rispetto dei termini di legge. Ciò posto, a nulla rileva l'invocata conoscenza dei fatti da parte dell'Amministrazione Comunale in data antecedente, periodo in cui sono state avviate indagini amministrative interne. Il principio dell'immediatezza sotto il profilo della tutela del diritto alla difesa del dipendente è stato rispettato stante la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale pendente.

2. Sospensione procedimento disciplinare. Archiviazione.

Il procedimento disciplinare avviato è stato sospeso, in accoglimento della specifica richiesta formulata dal rappresentante sindacale intervenuto a difesa del lavoratore, stante la complessità delle indagini giudiziarie in corso, tenuto conto che il dipendente era indagato per il reato di cui all'art.600 quater c.p. e in considerazione della maggiore tutela per l'Ente e la massima difesa del dipendente.

In merito alla pretesa conclusione del procedimento disciplinare a seguito di archiviazione dell'imputazione per il reato ex art.600 quater c.p., nessuna comunicazione è mai pervenuta al Comune di Palma di Montechiaro in merito. Solo nel marzo 2009 l'A.C. veniva a conoscenza della sentenza di condanna di 1° grado per il reato di cui all'art.314 c.p. e 81 c.p.v. *“perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso nella qualità di OMISSIS, dislocato a svolgere servizio presso OMISSIS del Comune di Palma di Montechiaro avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità di un personal computer con accesso in rete e collegamento sulla linea ISDN nonché avendo la disponibilità di una linea telefonica collegata con l'esterno indebitamente se ne appropriava utilizzando tali servizi per effettuare telefonate personali e per ricevere e scaricare messaggi di posta elettronica e per visitare siti internet con tariffa supplementare anche a carattere OMISSIS e per scaricare programmi che consentissero l'accesso a tali siti, reato commesso in Palma dal mese di gennaio 2003”*.

Il tutto perfettamente in linea con quanto contestato al dipendente.

La predetta sentenza veniva confermata in Appello con applicazione della pena di anni 2 e mesi otto di reclusione oltre alla pena accessoria ex lege, cui è seguita la sentenza della Corte di cassazione, notificata in data OMISSIS, dalla quale data questo ufficio è stato legittimato alla riapertura e alla conclusione del procedimento disciplinare;

3. Rinnovo delle contestazioni di addebito.

Nessuna novazione contiene il rinnovo della contestazione di addebito in merito ai fatti contestati. Ed invero, i fatti contestati (già accertati in sentenza) non risultano novellati. Il richiamo al comma 6 lett. a) del contratto anno 2004 attiene esclusivamente ad una più precisa qualificazione contrattuale dell'illecito disciplinare.

4. Mancanza di elementi istruttori idonei a dar prova della responsabilità

Risulta priva di fondamento giuridico l'assunta mancanza di elementi istruttori idonei a dar prova delle responsabilità del dipendente.

I fatti oggetto di contestazione risultano accertati in sede penale ove il dipendente ha esplicitato la propria difesa nei due gradi di giudizio e che, così come disposto dalla normativa dettata dall'art.653 c.p.p., fanno stato nel procedimento disciplinare.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, inoltre, la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione che pronuncia la maturata prescrizione del reato, non può dirsi limitata ad una qualificazione in astratto dell'imputazione a carico del Sig. OMISSIS, atteso che nel vigente sistema processuale, la dichiarazione di prescrizione del reato non può essere assimilata ad una sentenza di assoluzione. Ciò, poiché il riconoscimento della prescrizione presuppone comunque l'accertamento della colpevolezza dell'imputato, tenuto presente che,

secondo quanto stabilito dall'art.129 c.p.p. qualora dagli atti di causa risulta che l'imputato non è colpevole per l'insussistenza del fatto, per accertata mancata commissione dello stesso oppure perché esso non costituisce reato, il giudice è tenuto per legge a pronunciare una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

Alla luce dei riferiti principi giurisprudenziali, è di tutta evidenza che la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato non si rileva ostativa alla prosecuzione del procedimento disciplinare ed alla valutazione nell'ambito dello stesso dei fatti accertati in sede penale, poiché le uniche sentenze impeditive dell'azione disciplinare sono solo quelle completamente liberatorie che accertano l'insussistenza materiale del fatto o che lo stesso non è stato commesso dall'imputato.

Per completezza di disamina, si ritiene irrilevante l'assunto che altri dipendenti e in altri periodi abbiano commesso fatti analoghi, atteso che i fatti contestati al dipendente OMISSIS risultano inequivocabilmente accertati in sede penale.

Richiamato quanto sopra,

Atteso che il dipendente OMISSIS, a seguito della condanna non definitiva di 1° grado per il reato di cui all'art 314 c.p. cpv è stato sospeso dal grado e dallo stipendio, fatta salva la corresponsione del trattamento economico previsto dall'art.5 comma 7 del CCNL/2009 giusta determinazione del dirigente OMISSIS;

Ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale penale, secondo il quale la dichiarazione di prescrizione del reato non può essere assimilata ad una sentenza di assoluzione poiché il riconoscimento della prescrizione presuppone comunque l'accertamento della colpevolezza dell'imputato, tenuto presente che, secondo quanto stabilito dall'art. 129 del c.p.p. qualora dagli atti di causa risulta che l'imputato non è colpevole per l'insussistenza del fatto, per accertata mancata commissione dello stesso oppure perché esso non costituisce reato, il giudice è tenuto per legge a pronunciare una sentenza di proscioglimento e di non luogo a procedere.

Alla luce dei riferiti principi giurisprudenziali è di tutta evidenza che la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, previa derubricazione del fatto costituente reato, non si rileva ostativa alla valutazione nell'ambito dello stesso dei fatti accertati in sede penale.

Visto il D.L.vo n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Visto il C.C.N.L. Enti Locali 1/1/2004, applicabile;

Visto il fascicolo personale del predetto dipendente;

Valutate prevalenti, nella fattispecie de qua, le circostanze attenuanti quale l'assenza della recidiva del dipendente, posto che nel biennio di riferimento contrattuale non gli sono state comminate sanzioni disciplinari ;

Ritenuta equa, per quanto infra riportato, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di giorni undici decorrenti dal giorno successivo alla notifica del presente provvedimento;

DECRETA

Di irrogare al dipendente OMISSIS, in premessa identificato, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni undici a norma dell'art. 25 del C.C.N.L. EE.LL. 1/1/2004, comma 5, lett. K in combinato disposto con il

comma 6 lett. a), a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento;

Nel periodo di sospensione dal servizio sarà applicato quanto disposto all'art. 25 comma 6, ultimo capoverso;

Non appena scontata la sanzione, il dipendente OMISSIS sarà riammesso in servizio con reintegrazione della retribuzione normalmente spettantegli;

Avverso il presente provvedimento il dipendente OMISSIS può presentare ricorso agli organi previsti dalle disposizioni contrattuali e di legge vigenti;

Il presente decreto sarà inviato al Capo Settore Finanze per l'effettuazione delle decurtazioni economiche sopra indicate, e al Capo Settore Affari Generali per essere inserito al fascicolo personale del dipendente.

Data 28/01/2014

Il Responsabile unico
dell'Ufficio per i Provvedimenti disciplinari
F.to (Vice Segretario d.ssa M.Gabriella Marino)

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art.32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro

Il Funzionario Incaricato